

REGOLAMENTO (CEE) N. 102/88 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 1988****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possi-

bilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁹⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽¹⁰⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.